

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottato da Gestioni Municipali Diano Marina S.p.A.

Allegato n. 5

REGOLAMENTO IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

PREMESSE

In Italia l'istituto giuridico del w*histleblowing* è stato introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 <<*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*>> adottata in ottemperanza a raccomandazioni e obblighi convenzionali che promanano nel contesto ONU, OCSE, Consiglio d'Europa e Unione Europea, In particolare, l'art. 1, co. 51, della richiamata legge ha inserito l'art. 54-*bis* all'interno del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 <<*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni*>>; tale norma prevede un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Successivamente l'istituto è stato riformato dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 <<*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico o privato*>>, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, che ha, tra l'altro, modificato integralmente l'art. 54-*bis* del D.Lgs. 165/2001 ampliando la platea dei soggetti destinatari del *whistleblowing* rispetto alla disciplina previgente che faceva riferimento genericamente ai "dipendenti pubblici". In particolare, l'art. 1, co. 2 della L. n. 179/2017, ai fini del *whistleblowing*, ha equiparato ai dipendenti pubblici anche i dipendenti di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

Da ultimo è intervenuto il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937.

Il D.Lgs. 24/2023 raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico e privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del *whistleblower*: in tal modo, quest'ultimo è maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni, ivi previste, avranno efficacia a partire dal 15 luglio 2023.

L'art. 4 c. 1 del succitato decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione di cui all'art. 6, comma 1m lettera a) del D.Lgs. 231/2001 debbano prevedere i canali di segnalazione interna.

L'ANAC, sulla base di quanto previsto dall'art. 10 del succitato decreto, con Delibera n.311 del 12/07/2023 ha approvato le linee guida da intendersi sostitutive delle LLGG adottate dall'Autorità con Delibera n. 469/2021, relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne;

Il presente regolamento definisce, tra le altre cose, le modalità di segnalazione interna ed è allegato al modello *ex* D.Lgs. 231/2001 della Società.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito soggettivo di applicazione

Il *whistleblower* è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Gestioni Municipali Diano Marina S.p.A. di cui è venuta a conoscenza nel contesto lavorativo della Società.

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di Gestioni Municipali Diano Marina S.p.A. in qualità di:

➢ dipendenti;

➢ lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;

➢ collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società;

➢ volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,

➢ azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.

Le misure di protezione, oltre che al *whistleblower*, si applicano anche a:

a) al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);

b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

d) agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone;

e) agli Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano;

f) agli Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

Art. 2 – Ambito oggettivo di applicazione

La segnalazione può essere fatta quando:

➢ il rapporto giuridico (di cui all'art. 1 del presente regolamento) con la Società è in corso;

➢ durante il periodo di prova;

➢ il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

➢ successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

Possono essere segnalati comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistono in:

➢ illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

➢ Irregolarità - Non sono più incluse tra le violazioni del diritto nazionale ma possono costituire "elementi concreti" (indici sintomatici) - di cui all' art. 2, co. 1, lett. b) d.lgs. 24/2023 - tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto;

➢ condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (c.d. reati presupposto) o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;

➢ illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

➢ atti od omissioni che vedono il diritto dell'U.E.";

➢ atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);

➢ atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

➢ le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;

➢ le attività illecite non ancora compiute ma che il *whistleblower* ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;

➢ i fondati sospetti, la cui nozione dovrà essere oggetto di interpretazione al tavolo delle linee Guida.

Le violazioni segnalate devono essere quelle sopra tipizzate e incidere sull'interesse pubblico o sull'interesse all'integrità della Società.

Il presente regolamento non si applica alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

I motivi che hanno indotto il *whistleblower* a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dalla legge e dal presente regolamento.

Le segnalazioni escluse dall'applicazione della normativa

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. n.24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Art. 3 – I canali di segnalazione

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti dalla Società o attraverso quelli previsti dalla legge (qualora ne ricorrano i presupposti) ovvero:

- Canale interno;
- Canale esterno;
- Divulgazioni pubbliche;
- Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni meglio *infra* precisate, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

<u>CANALE INTERNO</u>

Le segnalazioni di condotte illecite devono essere presentate all'RPCT della Società utilizzando il modulo A allegato al presente regolamento.

Il modulo di cui sopra, completo dell'informativa sul trattamento dei dati del segnalante, può essere

presentato all'RPCT con le seguenti modalità:

- in busta chiusa con su scritto "RISERVATA/PERSONALE" al RPCT della Società a mani o a mezzo lettera raccomandata;
- a mezzo e-mail ad apposito indirizzo mail istituzionale che la società si impegna a rendere fruibile nel più breve tempo possibile
- in forma orale all'RPCT mediante un incontro diretto o linea telefonica.

È necessario che dalla segnalazione risultino in modo chiaro:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;

- la descrizione del fatto;

- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Non verranno prese in considerazione, ai sensi del presente regolamento, le segnalazioni anonime, cioè quelle pervenute da soggetti che non forniscano le proprie generalità.

Tali segnalazioni nonché quelle pervenute dai soggetti che non rivestano le qualità di cui all'art. 1 tramite i canali dedicati al *whistleblowing* verranno comunque registrate dalla Società per effettuare le dovute verifiche nell'ambito dell'attività di vigilanza "ordinaria" del personale.

Nel caso in cui le segnalazioni di condotte illecite pervengano a un soggetto facente parte di Gestioni Municipali Diano Marina S.p.A. diverso dal RPCT, tale soggetto deve trasmetterle all'RPCT entro sette giorni dal ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

La gestione della segnalazione da parte del RPCT avviene con le modalità di cui all'art. 6 del presente regolamento.

CANALE ESTERNO

L'Autorità competente per le segnalazioni esterne è l'ANAC.

È possibile effettuare una segnalazione a ANAC solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. 24/2023;
b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica messa a disposizione da ANAC sul sito www.anticorruzione.it oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messagistica vocale indicati sul sito medesimo ovvero mediante incontro diretto.

La persona coinvolta potrà anche essere sentita ovvero, su sua richiesta, dovrà essere sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

DIVULGAZIONI PUBBLICHE

L'utilizzo di tale canale di segnalazione consiste nel rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal D.Lgs. 24/2023 e dal presente regolamento se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

E' riconosciuto ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Si rammenta in ogni caso che l'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower che può segnalare anche illeciti di altra natura.
Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giudiziarie cui è sporta la denuncia.

Art. 4 – Tutela del *whistleblower*

Il sistema di protezione contemplato dal D.Lgs. 24/2023 in favore del *whistleblower* si compone delle seguenti misure:

1. Tutela della riservatezza;
2. Protezione dalle ritorsioni;
3. Limitazione della responsabilità;
4. Misure di sostegno.

Valorizzando la buona fede del segnalante al momento della segnalazione, è previsto che la persona segnalante beneficerà delle tutele sopra elencate solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.

Tuttavia, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Si precisa che le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal D.Lgs. 24/2023 e dal presente regolamento non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, quarto comma, del Codice Civile.

Nel dettaglio, le misure di protezione si articolano come segue:

1. Tutela della riservatezza

L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere la segnalazione o a dare seguito alla stessa.

Pertanto, è fatto divieto a chi riceve la segnalazione di rivelare l’identità del segnalante e tutti gli elementi della segnalazione (inclusa l’eventuale documentazione allegata) nella misura in cui il loro disvelamento potrebbe consentire, anche indirettamente, di identificare il segnalante.

La segnalazione e la documentazione a essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi di cui all'artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, co. 2, del D.Lgs. 33/2013.

Per quanto attiene la tutela del segnalante nei procedimenti giudiziari e disciplinari si precisa che:

- nell'ambito del procedimento penale l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.c. (gli atti compiti nel corso delle indagini preliminari sono soggette all'obbligo del segreto <<*fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari*>>);

- nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria;

- nel procedimento disciplinare attivato dalla Società contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità solo dietro consenso di quest'ultimo. Pertanto, nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è contestato l'addebito disciplinare, la Società non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della sua identità.

La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.
La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione
Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo
In due casi espressamente previsti dal D.Lgs.24/2023, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

E' tutelata anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione: Gestioni Municipali Diano Marina S.p.A., ANAC, nonché' le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte

(segnalate) e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

2. Protezione dalle ritorsioni

Tutti gli enti o le persone di cui all'art. 1 del presente regolamento (comprese quelle diverse dal segnalante ivi indicate) non possono subire alcuna ritorsione anche solo tentata o minacciata.

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Costituiscono – a titolo esemplificativo e non esaustivo – ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro.

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni compete all'ANAC: pertanto gli enti e le persone di cui all'art. 1 del presente regolamento possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito.

La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta, invece, all'Autorità giudiziaria.

L'Autorità giudiziaria adita adotta, inoltre, tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta ritorsiva e la dichiarazione degli atti adottati in violazione dell'art. 17 D.Lgs. 24/2023.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 24/2023 e del presente articolo nei confronti dei segnalanti, si presume che gli stessi siano stati realizzati a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. In tali casi opera, pertanto, l'inversione dell'onere della prova: l'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha attuati. L'inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante di cui all'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 24/2023 (ad esempio facilitatori, colleghi).

3. Limitazioni della responsabilità

Non è punibile l'ente o la persona di cui all'art. 1 del presente regolamento (compresi i soggetti diversi dal segnalante ivi indicate) che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni in una delle seguenti ipotesi:

• informazioni coperte dall'obbligo di segreto;

• relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali;

• riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

La scriminante penale opera quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nelle modalità richieste.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

4. Misure di sostegno

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione Europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. È istituto presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

Art. 5 – La gestione delle segnalazioni.

Le segnalazioni pervenute per il tramite del canale interno vengono prese in carico dal RPCT della Società che provvede a protocollarle in apposito registro riservato indicando data e ora di ricezione.

Entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione il RPCT rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione.

Il RPCT potrà richiedere al segnalante, se necessario, integrazioni della segnalazione e/o chiedergli di essere sentito.

Il RPCT, entro quindici giorni dalla data di arrivo della segnalazione come riportata dal protocollo, provvede a compiere un esame preliminare della segnalazione verificando che la stessa presenti gli elementi soggettivi e oggetti essenziali previsti dal presente Regolamento e dalla normativa.

Il RPCT verifica, altresì, che il segnalante abbia provveduto a sottoscrivere l'informativa sul

trattamento dei dati personali presente nel modulo di segnalazione di cui all'allegato A e, in caso di mancanza, ne fa invito al segnalante rappresentando che senza la sottoscrizione dell'informativa non sarà possibile seguire l'iter della procedura *whistleblowing*.

Qualora il RPCT ravvisi la carenza degli elementi essenziali e/o la manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione fornendo la motivazione.

Nel caso in cui, invece, il RPCT ravvisi l'ammissibilità ed il *fumus* di fondatezza della segnalazione avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate.

L'RPCT provvederà a fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Il segnalante, nel corso dell'istruttoria, potrà chiedere di persona o mediante i medesimi canali previsti per l'invio della segnalazione, di essere aggiornato in merito allo stato della segnalazione e potrà chiedere di essere sentito, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Le segnalazioni e la relativa documentazione pervenuta verranno conservate telematicamente in apposita cartella digitale sul server aziendale accessibile unicamente al RPCT; se cartacee verranno custodite in apposito archivio sotto chiave accessibile unicamente al RPCT.

I dati verranno conservati per tutto il tempo necessario alla gestione della segnalazione e/o fino alla definizione irrevocabile degli eventuali procedimenti (giudiziari e/o disciplinari) scaturiti dalla segnalazione e/o entro lo spirare dei termini per l'introduzione di detti procedimenti. Successivamente verranno distrutti o resi in forma anonima.

Qualora, in presenza del consenso del segnalante, la segnalazione venga inoltrata all'Ufficio Personale/Disciplinare per l'assunzione di procedimenti disciplinari contro il segnalato, il nome del segnalante potrà essere disvelato al Responsabile dell'Ufficio Personale e ai membri della Commissione Disciplinare a tale scopo formata.

Qualsiasi dipendente, venuto a conoscenza della segnalazione che riveli a terzi l'identità del segnalante e/o informazioni inerenti alla segnalazione, verrà sottoposto a procedimento disciplinare secondo il vigente regolamento aziendale.

La gestione delle segnalazioni non effettuate attraverso il canale interno possono riguardare materia di competenza di:
a) ANAC;
b) Autorità giudiziaria e/o altra Autorità amministrativa competente;
c) Istituzioni, organi od organismi dell'Unione europea.

Allegati:

- **Modulo per la segnalazione;**
- **Informativa Privacy sul trattamento dei dati forniti con il modulo per la segnalazione di presunte condotte illecite e irregolarità**

Modulo per la segnalazione di condotte illecite ai sensi dell'art. 54-bisdel d.lgs. 165/200 l

Dati del segnalante

Nome del segnalante:	
Cognome del segnalante:	
Codice Fiscale:	
Qualifica servizio attuale:	
Incarico (Ruolo) di servizio attuale:	
Unità Organizzativa:	
Qualifica servizio all'epoca del fatto segnalato:	
Incarico (Ruolo) di servizio all'epoca del fatto segnalato:	
Unità Organizzativa:	
Telefono:	
Email:	

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:

Soggetto	Data della segnalazione	Esito della segnalazione

Se no, spécificare i motivi per cui la segnalazione non è stata rivolta ad altri soggetti:

Dati e informazioni Segnalazione Condotta Illecita

Ente in cui si è verificato il fatto:	
Periodo in cui si è verificato il fatto:	
Data in cui si è verificato il fatto:	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto:	
Soggetto che ha commesso il fatto: Nome, Cognome, Qualifica (possono essere inseriti più nomi)	
Eventuali soggetti privati coinvolti:	
Eventuali imprese coinvolte:	
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto:	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (Nome, cognome, qualifica, recapiti)	
Area a cui può essere riferito il fatto:	
- Se 'Altro', specificare	
Settore cui può essere riferito il fatto:	
- Se 'Altro', specificare	

Descrizione del fatto:

La condotta è illecita perché:

Allegare (oltre al presente modulo) la copia di un documento di riconoscimento del segnalante e l'eventuale documentazione a corredo della denuncia nonché l'informativa sul trattamento dei dati sottoscritta.

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.76 del d.P.R. 445/2000

Informativa Privacy sul trattamento dei dati forniti con il modulo per la segnalazione di presunte condotte illecite e irregolarità

Il RPCT di Gestioni Municipali Diano Marina S.p.A. prima di acquisire i dati personali per finalità di gestione del *Whistleblowing* ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, invita a leggere attentamente l'informativa in tema di protezione dei dati personali, di seguito riportata.

1) Titolarità del trattamento

La titolarità del trattamento è del RPCT.

2) Tipologia di dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e in base alla procedura aziendale di *Whistleblowing*, i dati personali trattati dalla titolarità sono, ove conferiti, i dati identificativi/anagrafici strettamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione e per consentirne la relativa gestione.

Il trattamento dei dati avviene con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

3) Finalità del trattamento

I dati personali degli interessati sono trattati per le finalità connesse alla gestione della procedura di *Whistleblowing* e per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria.

4) Base Giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento dei dati personali conferiti in occasione di segnalazioni riguardanti presunte irregolarità o illeciti di cui si sia venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, in base alla procedura *Whistleblowing*, è data dall'obbligo giuridico derivante dalle previsioni di cui D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937.

5) Natura del conferimento e conseguenze dell'eventuale rifiuto

Il conferimento dei dati del segnalante è richiesto ed un eventuale rifiuto rende impossibile seguire l'iter della procedura *Whistleblowing*. Eventuali segnalazioni anonime verranno comunque registrate dalla Società al fine di compiere le dovute verifiche nell'ambito dell'attività di vigilanza "ordinaria" del personale.

6) Destinatari/Categorie di destinatari dei dati personali

Destinatario dei dati personali è il RPCT di Gestioni Municipali Diano Marina S.p.A. il quale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dalla procedura di gestione delle segnalazioni (*Whistleblowing*) adottata dalla Società, è tenuto a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. I dati personali potranno essere rivelati al responsabile della funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari e/o all'incolpato esclusivamente nei casi in cui vi sia il consenso espresso del segnalante ovvero la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata unicamente sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato.

Sussistendone gli estremi, i dati personali potranno essere comunicati anche a soggetti terzi, ricompresi nelle seguenti categorie:

a) Consulenti (Organizzazione, Studi Legali, ecc.);

b) Società incaricate dell'amministrazione e gestione del personale, della conservazione dei dati personali dei dipendenti, dello sviluppo e/o esercizio dei sistemi informativi a ciò dedicati;

c) Istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia, Agenzie investigative. In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.

7) Conservazione dei dati raccolti

I dati personali raccolti per le finalità di cui sopra saranno conservati per tutto il tempo necessario alla gestione della segnalazione e fino alla definizione irrevocabile degli eventuali procedimenti (giudiziari e/o disciplinari) scaturiti dalla segnalazione e/o entro lo spirare dei termini per l'introduzione di detti procedimenti. Successivamente, tali dati saranno distrutti (diritto all'oblio) o resi in forma anonima (pseudonimizzazione).

8) Modalità di trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del regolamento UE 679/2016 (GDPR), i dati personali di cui la Società viene a conoscenza ai fini della presente procedura dovranno essere:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- adeguati e pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati;
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità peri quali sono stati trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita o distruzione o dal danno.

9) Diritti dell'interessato

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti, quali:

- diritto di accesso ai dati personali, che comprende altresì il diritto ad ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento;
- diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile, i dati personali che lo riguardano;
- diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati;
- diritto di ottenere la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, anche se pertinenti allo scopo della raccolta ed ai trattamenti effettuati per le finalità previste dalla normativa vigente;
- diritto di proporre reclamo al Garante dei dati personali, secondo la procedura consultabile sul sito del garante (www.garanteprivacy.it) per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e richiedere una verifica dell'Autorità.

10) Consenso alla rilevazione dell'identità del segnalante all'Ufficio di disciplina

Il segnalante (barrare la scelta)

☐ Acconsente

oppure

☐ Non acconsente

alla comunicazione della propria identità all'Ufficio di Disciplina di Gestioni Municipali Diano Marina S.p.A. per e nell'ambito del procedimento disciplinare che verrà attivato dalla Società contro il presunto autore della condotta illecita.